

Causa C-265/09 P

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

contro

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

«Impugnazione — Marchio comunitario — Domanda di registrazione del segno figurativo “α” — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere distintivo — Marchio costituito da una singola lettera»

Conclusioni dell'avvocato generale Y. Bot, presentate il 6 maggio 2010 I - 8267

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 9 settembre 2010 I - 8280

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Valutazione del carattere distintivo — Segno costituito da una singola lettera

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 4 e 7, n. 1, lett. b)]

La necessità di una valutazione concreta dell'idoneità del segno in oggetto a distinguere i prodotti o i servizi contrassegnati da quelli di altre imprese permette di conciliare l'impedimento alla registrazione di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, con il riconoscimento, da parte dell'art. 4 del citato regolamento, dell'idoneità generale di un segno a costituire un marchio.

A tale riguardo, anche se dalla giurisprudenza citata risulta che la Corte ha riconosciuto l'esistenza di alcune categorie di segni che potrebbero più difficilmente avere un carattere distintivo ab initio, essa non ha tuttavia dispensato gli uffici dei marchi dal procedere ad un esame in concreto del loro carattere distintivo.

grafica, la registrazione di un segno come marchio non è subordinata alla constatazione di un certo livello di creatività o d'immaginazione linguistica o artistica da parte del titolare del marchio.

Ne consegue che, tanto più che l'accertamento del carattere distintivo può risultare più difficile per un marchio che consiste in una singola lettera che per altri marchi denominativi, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è tenuto ad effettuare una valutazione dell'idoneità del segno in esame a distinguere i differenti prodotti o servizi nell'ambito di un esame concreto che riguardi questi prodotti o questi servizi.

Per quanto riguarda in particolare un segno costituito da una singola lettera senza alterazione

(v. punti 36-39)